



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4, comma 1;

VISTO il D.M. 18 giugno 2009 recante la disciplina delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art.1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n.264/99 per l'anno accademico 2009-2010 e, in particolare l'art.3, commi 2 e 3;

CONSIDERATO che il giorno 8 settembre 2009, in prossimità della conclusione della prova per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto , alcuni Atenei hanno segnalato che molti candidati hanno lamentato la mancanza della stampa di una figura a corredo del quesito n.78 oggetto di esame, così come previsto dalla Commissione ministeriale;

CONSIDERATO che, immediatamente interpellato, il Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), che ai sensi dell'art.9 del richiamato D.M. 18 giugno 2009 è stato incaricato di predisporre il materiale per la prova, ha riconosciuto che tale evenienza non può che essere derivata dall'automatismo delle procedure di stampa e confezione dei plichi contenenti le domande;

CONSIDERATO, inoltre, che in conseguenza della suddetta evenienza le Commissioni di esame e, nell'ambito di alcuni Atenei ove in ragione del numero dei partecipanti lo svolgimento della prova preselettiva ha avuto luogo in più aule, i membri della Commissione in queste presenti hanno fornito indicazioni diverse ai partecipanti alla prova in merito alla rilevanza o meno della stampa ai fini della possibilità di rispondere al quesito e alla necessità o meno di rispondere allo stesso;

CONSIDERATO, altresì, che dalla rilevazione effettuata dal CINECA a seguito della prova di ammissione risulta che al quesito n.78 non hanno risposto 17.900 candidati su 23.651 presenti alla prova;

CONSIDERATO che in conseguenza delle evidenziate circostanze non è stato possibile garantire a tutti i partecipanti le medesime condizioni nello svolgimento della prova di ammissione;

CONSIDERATA conseguentemente l'opportunità di disporre che la correzione degli elaborati avvenga su 79 quesiti anziché sugli 80 previsti dal D.M. 18 giugno 2009 da ritenersi in tal senso modificato;

RILEVATO che la correzione degli elaborati su 79 quesiti anziché sugli 80 previsti a tutta evidenza non incide sulla “*par condicio*” dei concorrenti rimanendo identica la loro posizione ai fini dell’attribuzione del punteggio;

D E C R E T A:

di prendere atto, nel procedimento volto all’ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica direttamente finalizzati alla formazione di architetto per l’anno accademico 2009-2010, della impossibilità di considerare il quesito citato in premesse nelle operazioni di correzione degli elaborati e, per l’effetto, di disporre l’attribuzione del punteggio su 79 quesiti anziché sugli 80 di cui al D.M. 18 giugno 2009 da ritenersi in tal senso modificato.

f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini

15 settembre 2009